

Via libera all'attività senza portafoglio grazie all'intesa conclusa dal Minlavoro

Ispettorato ai nastri di partenza

Primi step della struttura che mira all'uniformità d'azione

Pagina a cura

DI VITANTONIO LIPPOLIS

Prende il via l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro («Inl»), ma «senza portafoglio». A distanza di un anno esatto dalla sua nascita avvenuta per mezzo del dlgs n. 149 del 14 settembre 2015, comincia finalmente a muovere i primi passi la nuova Agenzia unica per le ispezioni del lavoro annunciata nel Jobs act. Poiché essa è, tuttavia, ancora priva di un'autonoma struttura amministrativa, il 14 settembre 2016 il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha sottoscritto con il direttore dell'Ispettorato nazionale, Paolo Pennesi, un protocollo d'intesa che consente all'Inl di avvalersi immediatamente delle strutture del ministero del lavoro per iniziare a dettare le linee d'indirizzo finalizzate a uniformare e coordinare l'attività di vigilanza esercitata dal personale ispettivo di provenienza ministeriale, Imps e Inail. Il ministero del lavoro, con circolare n. 29 del 26 settembre 2016, ha illustrato questa convenzione fornendo le prime indicazioni operative.

Funzioni e struttura dell'Inl. L'avvento della nuova agenzia unica delle ispezioni è destinata a mutare radicalmente la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Difatti essa, accorpando i servizi ispettivi del ministero del lavoro dell'Imps e dell'Inail, svolgerà i controlli in precedenza esercitati distintamente dai tre organi di vigilanza assicurando così quell'auspicata uniformità d'azione che, da tempo e da più parti, è stata invocata.

Fra i principali compiti del nuovo organismo, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti in materia di infortuni e malattie professionali e la vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada. Per l'agenzia è prevista una sede centrale a Roma e un massimo di 80 sedi territoriali (78 in tutto secondo le più recenti ed accreditate ipotesi che prevedono degli accorpamenti di sedi) che prenderanno il posto delle attuali 4 «Dil» e 81 «Dtl».

L'Ispettorato programmerà l'attività e le specifiche modalità di accertamento dettando così le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale. Gli ispettori degli istituti ereditano tutti i poteri già assegnati al personale ispettivo ministeriale, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 57 cpp) che consente loro, fra l'altro, di perseguire

reati in materia di lavoro e legislazione sociale (es. caporalato, impiego di lavoratori extra Ue privi del permesso di soggiorno). La dotazione organica dell'Ispettorato non potrà comunque superare le 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. Al personale civile va aggiunto il personale militare del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che, in analogia col passato, opererà presso le sedi dell'Inl.

Un discorso a parte meritano i territori della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei quali l'autonomia statutaria conferisce, in via esclusiva, agli enti locali la competenza ispettiva in materia di lavoro. In questo caso il dlgs 149/15 prevede che l'Inl, al fine di garantire anche in quei territori l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare così la sovrapposizione degli interventi ispettivi, stipuli appositi protocolli d'intesa con gli enti suddetti.

I poteri di indirizzo e vigilanza sull'Inl sono esercitati dal ministro del lavoro. Fra questi si segnala l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie,

l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

I principali contenuti della convenzione. In virtù del protocollo siglato il 14 settembre, e in attesa che vengano definiti gli ultimi provvedimenti che le conferiranno piena autonomia, l'agenzia ispettiva può avvalersi della Direzione generale per l'attività ispettiva (Dgai) ubicata a Roma e delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro sparse sul territorio nazionale. Le attività che, in questa primissima fase, verranno probabilmente svolte riguarderanno l'emanazione di circolari, indicazioni operative, direttive e la determinazione di obiettivi e strategie comuni rivolte a tutto il personale ispettivo accorpato nell'Inl determinando, anche con l'incrocio delle informazioni contenute nelle singole banche dati, una maggiore efficacia ed efficienza dei relativi controlli.

Si rammenta che l'art. 11 del dlgs n. 149/15, nel suddividere i compiti originariamente accentrati, ha definito che il diritto di interpellare previsto dall'art. 9, del dlgs n. 124/04 resti in capo al ministero del lavoro. Al fine di dare opportunità continua all'esperienza e alle competenze maturate dalla Dgai in oltre due lustri di attività, la convenzione ha

sancito che il rilevante compito di rispondere ai quesiti presentati continui a essere, per il momento, svolto dalla stessa direzione generale.

Il protocollo puntualizza inoltre che, per tutto il periodo di vigenza dell'accordo, gli uffici ministeriali centrali e periferici di cui si avvarrà il neonato Ispettorato nazionale devono comunque continuare a garantire il normale svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi demandati dalla vigente disciplina. Tra questi la circolare ministeriale n. 29/16 esplicitamente richiama la direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale del 25 settembre 2014 che assegna alle direzioni del lavoro un determinante ruolo di monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale e territoriale, delle organizzazioni sindacali presenti nel settore privato.

Per lo svolgimento delle altre attività strumentali connesse all'avvio del funzionamento dell'Ispettorato (gare di appalto, gestione del personale ecc.), l'agenzia può avvalersi anche di altre due direzioni generali ministeriali ed in particolare quella delle politiche del personale e quella dei sistemi informativi.

Quando l'agenzia sarà pienamente operativa, buona parte del personale ministeriale transiterà alle sue dipendenze;

nel frattempo la convenzione prevede che, per tutta la sua durata, il personale in servizio presso gli uffici di cui l'Ispettorato si avvale resti comunque gerarchicamente subordinato al ministero del lavoro cui ancora, di fatto, appartiene.

Sotto il profilo organizzativo e finanziario, inoltre, l'intesa raggiunta contempla l'utilizzazione, da parte del personale in avvalimento, delle dotazioni logistiche (es. le sedi) e strumentali (mobili, computer, fotocopiatrici, software ecc.) del Ministero e l'utilizzo delle risorse finanziarie già stanziare negli appositi capitoli di spesa delle direzioni generali interessate.

La convenzione puntualizza, infine, che gli atti compiuti dal Ministero in regime di avvalimento saranno imputati in via diretta all'agenzia unica che, pertanto, non dovrà rispondere anche di fronte ai terzi. Il Protocollo opererà sino al trasferimento delle risorse umane e finanziarie all'Inl e, comunque, non oltre i 24 mesi successivi alla data di inizio dell'operatività dello stesso.

Nell'utile prospettiva di accorpamento, non sono stati coinvolti i controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sono svolti dalle Asl in ragione delle competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni.

Organi dell'Ispettorato nazionale del lavoro

	Composizione e nomina	Compiti
Direttore	È un organo monocratico in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Inl e viene nominato con decreto del presidente della repubblica (su proposta del ministro del Lavoro e previa deliberazione del Consiglio dei ministri)	Ha la rappresentanza legale dell'Inl, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il cda e approvate dal ministro del Lavoro; propone alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive; riferisce periodicamente al ministro del Lavoro e al cda e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Inl. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Inl, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro del Lavoro
Consiglio di amministrazione	È composto da quattro dirigenti (di cui uno nominato dall'Imps e uno dall'Inail) in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale; sono nominati con decreto del ministro del Lavoro	Coadiuvando il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento
Collegio dei revisori	È composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, in possesso di qualifica dirigenziale e di specifica professionalità; sono nominati con decreto del ministro del Lavoro	Svolge il controllo sull'attività dell'Inl ai sensi del dlgs n. 12/2011 nonché, in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del codice civile